

CITTA' DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA DEI BENI COMUNI URBANI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 24.03.2014)

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

Beni comuni urbani: i beni materiali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

Comune o Amministrazione: il Comune di Villadossola.

Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura dei beni comuni urbani.

Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 **(Principi generali)**

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

Inclusività e apertura: gli interventi di cura dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli squilibri ambientali.

Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 **(I cittadini attivi)**

L'intervento di cura e dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura dei beni comuni.

L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art.5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura dei beni comuni.

I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 5 (Patto di collaborazione)

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- i) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forma di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti d'immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6
(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa.

I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Art. 7
(Disposizioni generali)

La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

L'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

Il Comune pubblica l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene dall'Amministrazione.

Art. 8
(Proposte di collaborazione)

La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. La proposta, ove ritenuto necessario, viene altresì portata a conoscenza del Comitato di Quartiere competente per territorio, che potrà far pervenire le proprie valutazioni.

Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

La proposta di collaborazione è posta al vaglio preliminare della Giunta.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito web al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – Interventi di cura di spazi pubblici

Art. 9

(Interventi di cura occasionale)

La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione.

Art. 10

(Gestione condivisa di spazi pubblici)

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione.

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 11

(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione.

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

CAPO IV – Forme di sostegno

Art. 12

(Accesso agli spazi comunali)

I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 13

(Autofinanziamento)

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

Art. 14

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO V – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 15

(Comunicazione collaborativa)

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura dei beni comuni urbani.

Art. 16

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
- b) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
- c) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo tale da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) azioni e servizi resi;
- b) risultati raggiunti;
- c) risorse disponibili e utilizzate.

Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul sito web, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI – Responsabilità e vigilanza

Art. 17

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VII – Disposizioni finali

Art. 18

(Clausole interpretative)

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura dei beni comuni urbani.

L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 – I cittadini attivi

Art. 5 – Patto di collaborazione

Art. 6 – Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale

Art. 7 – Disposizioni generali

Art. 8 – Proposte di collaborazione

CAPO III – Interventi di cura di spazi pubblici

Art. 9 – Interventi di cura occasionale

Art. 10 – Gestione condivisa di spazi pubblici

Art. 11 – Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

CAPO IV – Forme di sostegno

Art. 12 – Accesso agli spazi comunali

Art. 13 – Autofinanziamento

Art. 14 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V – Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 15 – Comunicazione collaborativa

Art. 16 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI – Responsabilità e vigilanza

Art. 17 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII – Disposizioni finali

Art. 18 – Clausole interpretative